

STATUTO

LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPISTRELLO AQ VIA FRANCESCO
BARACCA 19

Numero REA: AQ - 124745

Codice fiscale: 01835040666

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

"	Serena D'Ascanio	
"	Marco Baruffa	
"	Martini Renato	
"	Roberto Colucci Notaio - sigillo.	
Allegato "A" al n. 32812 di repertorio		
Statuto "Lybra Società cooperativa sociale" di tipo B S.r.l.		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
1.1. È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel		
comune di Capistrello la Società cooperativa sociale di tipo b		
denominata "Lybra società cooperativa sociale".		
1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello		
stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo, di		
cui art.25 comma b, che è abilitato a produrre la dovuta di-		
chiarazione all'ufficio del registro delle imprese.		
1.3. Per "Organo amministrativo" si intende l'Amministratore		
unico o il Consiglio di amministrazione.		
1.4. Il trasferimento della sede in altro Comune è di compe-		
tenza dell'Assemblea dei soci.		
1.5. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, sia in Ita-		
lia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, a-		
genzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo am-		
ministrativo.		

1.6. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

1.7 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.8 La Cooperativa, essendo mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2041 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, nella misura prevista dall'art. 4 della stessa Legge.

3.2 La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il

principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

3.3 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

3.4 A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali, al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità, quindi

	la cooperativa, anche tramite soci - lavoratori o lavoratori	
	dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati	
	,a disagio ecc., potrà attivare anche direttamente, in conven-	
	zione o in appalto, tutte le iniziative utili o necessarie,	
	tra le quali,	
	ad esempio:	
	1.fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia	
	pubblici che privati, compresi uffici, abitazioni, strade;	
	piazze, pulizia di magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pu-	
	litori, netturbini e simili).	
	2. gestione, cura, manutenzione e pulizia di impianti a desti-	
	nazione collettiva: stabili, parcheggi pubblici e privati a	
	pagamento, impianti sportivi, palestre, cimiteri, parchi,	
	giardini, aiuole, viali, biblioteche, scuole, asilo,mezzi di	
	trasporto, verde attrezzato, fasce boschive e riserve natura-	
	li, di strutture di servizio, impianti e strutture di servizio	
	pubblico e privato, illuminazione pubblica;	
	etc.;	
	3. gestione di impianti di raccolta, smaltimento, recupero e	
	trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché at-	
	tività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; pro-	
	gettazione e gestione di isole ecologiche; attività di forma-	
	zione, comunicazione e informazione ambientale;	
	4 . servizio di giardinaggio (potatura di regolazione di siepi	
	e arbusti, potatura di contenimento di piante ad altro fusto,	

	potatura alberi da frutta, taglio e pulizia del bosco) proget-	
	tazione e manutenzione di parchi, giardini, aiuole e viali al-	
	berati e impianti di irrigazione ; diserbo e disinfestazione;	
	5. servizi di minuta manutenzione in genere (verniciatura,	
	falegnameria, muratura, idraulica, elettrica etc.);	
	6. servizio di manutenzione del bosco e della campagna (muri	
	a secco, strade interpoderali, fossi, canali etc.)	
	7. servizio di manutenzione degli arredi urbani;	
	8.previo adeguamento della propria posizione contributiva po-	
	trà inoltre gestire direttamente o fornire servizi per attivi-	
	tà turistico/ricettive in genere come : alberghi, ristoranti,	
	ostelli, B&B, chioschi, bar, rifugi montani etc.;	
	9. gestione di servizi per la promozione turistica e marketing	
	territoriale e gestione e manutenzione di percorsi e aree tu-	
	ristiche attrezzate, camping etc.; gestione e fornitura di	
	servizi di guide turistiche;	
	10.fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber-	
	ghiere e turistiche;	
	11.fornire servizi di catering; provvedere alla distribuzione	
	dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno	
	di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;	
	12.provvedere alla commercializzazione di attrezzature e mate-	
	riale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;	
	13. gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione	

	della comunità locale entro cui la società opera al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e al-	
	l'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione	
	a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamen-	
	te, in proprio o per conto terzi:	
	• aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	• attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli in proprio o acquistati,	
	• lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri	
	mezzi;	
	• attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	• attività finalizzate alla commercializzazione dei pro-	
	pri prodotti;	
	• organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende	
	agricole forestali, florovivaistiche;	
	• produzione e commercializzazione di prodotti alimenta-	
	ri, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mo-	
	bili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria,	
	gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia	
	provenienza, che rientrano nella logica del commercio equo e	
	solidale;	
	14. attività di segretariato sociale;	
	15. servizi di consulenza per la partecipazione a programmi	
	U.E.	
	16. organizzazione di eventi, manifestazioni, congressi; ge-	

	stire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di	
	convegni, congressi, seminari e simili;	
	17. progettazione e gestione di programmi di inserimento lavoro-	
	rativo;	
	18.progetti di promozione, addestramento e specializzazione	
	della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di ap-	
	postiti corsi di formazione professionale;	
	19.servizi di affissione, grafica e stampa e servizi di pub-	
	blicistica in genere ;	
	20. prestazione a terzi di servizi di progettazione grafica,	
	fotografia e video;	
	21. servizi di energy management;	
	22. servizi di sviluppo web, sviluppo software, assistenza in-	
	formatica su contratto e non, formazione informatica, instal-	
	lazione server e servizi, sicurezza informatica;	
	23. servizio di trasporto di persone o cose per conto proprio	
	o terzi;	
	24. attività di facchinaggio e trasloco pubblico e privato e	
	di tutte le attività preliminari e da complemento al facchi-	
	naggio stesso compreso: invaco, legatura, pesatura, accatasta-	
	mento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, re-	
	capito in loco, ecc.;	
	25. servizi di portierato, etc.;	
	26. assolvimento pratiche e servizi presso enti pubblici e	
	privati di vario genere;	

	27. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del	
	personale, organizzazione aziendale per conto terzi e tratta-	
	tive di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione	
	di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed	
	il controllo dei processi aziendali;	
	28 . gestione di biblioteche, cineteche, archivi storici, mu-	
	sei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico,	
	storico;	
	29. progettazione ed organizzazione di mostre, mercati,	
	meeting e convegni;	
	30. valorizzazione e promozione dei beni culturali e gestione	
	dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura come previsto	
	dagli art.li 115 - 117 Dlgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;	
	31.progettazione, promozione, valorizzazione, cura e restauro	
	di monumenti, reperti archeologici e manufatti, l'organizza-	
	zione e gestione di campagne di scavi archeologici e di con-	
	nessi campi scuola anche in collaborazione con istituti di ri-	
	cerca, scuole ed università;	
	32.progettazione e gestione di laboratori artigianali (es.di	
	ceramica, terracotta, pittura, vetro, vimini, legno, ferro	
	battuto, pietra, etc.);	
	33.attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di suppor-	
	to scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della	
	programmazione, della progettazione e della pianificazione a	
	livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone e-	

	ventualmente anche gli aspetti promozionali;	
	34.la promozione e la partecipazione a ricerche sulla biodi-	
	versità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli	
	Enti, le Cooperative ed i Consorzi;	
	35.l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o	
	programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di im-	
	prenditorialità, con particolare riguardo per le persone a di-	
	sagio, emarginate e svantaggiate;	
	36. servizio di wedding planner;	
	37. servizi di consulenza geologica; caratterizzazione e moni-	
	toraggio di siti contaminati, rilevamento geologico e geotec-	
	nico;	
	38. programmazione e realizzazione di corsi di formazione ri-	
	volti sia a potenziare le capacità tecnico-professionali dei	
	soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, sia ai giovani in	
	cerca di lavoro e di occupazione, ai lavoratori in mobilità,	
	cassaintegrati, e disoccupati e comunque di lavoratori inte-	
	ressati a processi di riqualificazione e di riconversione;	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	-nei limiti di legge curare l'acquisizione e l'aliena-	
	zione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili	
	per il raggiungimento dello scopo sociale;	

	- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione,	
	ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professiona-	
	li e materiali di vita dei soci;	
	- svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo	
	ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di perso-	
	ne svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto so-	
	ciale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in ma-	
	teria di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;	
	- la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-	
	dette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamen-	
	te anche in A.T.I (associazione temporanea d'impresa) , per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; po-	
	trà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Co-	
	munità Montana, Comuni, etc.) o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	- la Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	

investimento e non di collocamento sul mercato;

- la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il tutto nel rispetto rigoroso e nei limiti delle disposizioni di legge;

- la Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alla categoria di soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

	b) soci lavoratori;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91	
	5.3 Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.	
	5.4 Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costi-	
	tuiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	5.5 In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o par-	
	tecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo am-	
	ministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	5.6 Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e ammi-	
	nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art 2527, comma 3 del Codice	
	Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non po-	
	trà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori.	
	6.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo	
	soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al-	
	l'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	6.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito rego-	
	lamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato .	
	6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del	
	codice civile .	
	6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	

	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni- tà del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi- nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio- ne o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen- te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden- ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	6.9 Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del- l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	6.10 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	

16 di 48

	- le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- copia del titolo di studio;	
	- certificato del casellario giudiziario;	
	- stato di famiglia;	
	- documentazione attestante le proprie esperienze pro-	
	fessionali attinenti le attività svolte dalla cooperativa;	
	- Curriculum Vitae;	
	7.3 Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompa-	
	tibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è	
	annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante so-	

	cio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso	
	un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di	
	ammissione diventa inefficace.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	7.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Or-	
	gano amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.8 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	8.1 Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	

	- di quote del capitale sottoscritto;	
	- taxa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	8.2 I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implichi-	
	no un'attività concorrente, né, senza espresso assenso del-	
	l'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o	
	affine a quello della cooperativa.	
	8.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	9.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	10.1 I soci possono recedere dalla Cooperativa ed il recesso	

	non può essere parziale.	
	10.2 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	10.3 La domanda di recesso deve essere comunicata tramite raccomandata alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.	
	10.4 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	10.5 Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	

correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

11.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un

	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso im-	
	prese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubbli-	
	ci uffici, per fallimento del socio.	
	11.2 Il socio lavoratore potrà essere escluso quando il rap-	
	porto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39	
	e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	11.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	11.5 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	

dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

12.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.2 Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e seguenti del presente statuto.

12.3 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

13.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del

bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, devono indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lette-

re b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

15.3 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

15.4 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

16.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

17.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 100,00 .

17.2 Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di € 300,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

18.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

18.2 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

19.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-

27 di 48

diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

19.4 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

20.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito

dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

20.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	21.2 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	22.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	22.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	22.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	22.4 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	23.1 L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno	
	(31) dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	23.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	23.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non infe-	

	riore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutuali-	
	tà prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	23.5 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	23.6 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di u-	
	tili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	24.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-	
	tolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano	

le risultanze dell'attività mutualistica.

24.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori deve, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

25.1 Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;

- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

26.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del

giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

27.1 L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

	ti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	27.2 Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al pre-	
	cedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	27.3 L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata	
	tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessa-	
	rio, ovvero quando i soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti totali dell'Assemblea ritengono opportuna e ne pro-	
	pongono la convocazione tramite domanda scritta agli Ammini-	
	stratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere	
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	28.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

29.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

29.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

30.2 Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

30.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque (5) soci.

30.5 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge,

dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

30.6 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

31.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

31.2 L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

32.1 La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

32.2 L'Amministratore unico e i componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

32.3 Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione,

	elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-	
	Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite	
	atto costitutivo.	
	32.4 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non supe-	
	riore a tre anni. Il rinnovo dell'Organo amministrativo ha	
	luogo nel corso dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.	
	32.5 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presiden-	
	te o anche, dietro domanda, da un amministratore o dal Colle-	
	gio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o	
	in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qual-	
	siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-	
	scontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la	
	posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-	
	nica e allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque gior-	
	ni prima dell'adunanza.	
	32.6 Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la	
	maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni so-	
	no prese a maggioranza relativa dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto di rappresentanza.	
	32.7 L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a	

più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo.

32.8 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.

32.9 Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

33.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali.

33.2 A solo titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo spetta, ad esempio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

- redigere i bilanci di esercizio;

- compilare eventuali regolamenti interni;

- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, a-

	vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli isti-	
	tuti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipote-	
	carie;	
	- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai	
	non soci;	
	- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello	
	stesso comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero,	
	sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fis-	
	sandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclu-	
	sione dei soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli	
	e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdiziona-	
	li, come meglio previsto nel successivo art. 25;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli	

fiscali obbligatori e sussidiari.

33.3 Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

33.4 L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

33.5 È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 33bis. Rappresentanza della società

33bis.1 La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e al vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, o all'Amministratore Unico. Per operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti compiuti.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

	34.1 L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte	
	le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	34.2 La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	34.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	34.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei	
	voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-	
	provata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	35.2 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore uni-	
	co o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assem-	
	blea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione.	
	35.3 In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	

stratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

36.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo.

36.2 Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

37.1 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

37.2 L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

37.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

37.4 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

38.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

38.2 Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

38.3 Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

38.4 I Sindaci restano in carica per un periodo non superiore a tre anni. Il rinnovo del Collegio sindacale ha luogo nel corso dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio del triennio.

38.5 I Sindaci sono rieleggibili.

38.6 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

38.7 Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

39.1 Fermo restando che le norme del presente Statuto si conformano alla disciplina in materia prevista dalle vigenti di-

sposizioni di legge, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle:

a) insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

39.2 La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della Cooperativa, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

39.3 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40.

39.4 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

40.1 Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00 (tremila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

40.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

40.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

40.4 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.

	Lgs. n. 5/2003.	
	40.5 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costi-	
	tuzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	40.6 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	40.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono an-	
	ticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	41.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'at-	
	tività sociale.	
	TITOLO VIII	

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

42.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

43.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

44.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

	devoluzione)	
	45.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	46.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali pre-	
	viste dalla legge 381/91.	
	46.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in	
	sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 del-	
	l'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il su-	
	peramento del parametro numerico ha raggiunto un grado di sta-	
	bilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è	
	tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle	
	norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frat-	
	tempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso	
	sotto il limite delle venti unità.	
	Firmato:	
	" Augusto Bisegna	